



**AMBIENTEROSA**  
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi  
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza  
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano  
P. Iva 01711730331  
rosabertuzzi@ambienterosa.net  
PEC: ambienterosa@legalmail.it  
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

## **CORREZIONE DEL FIR TRAMITE PEC - cambiate le sanzioni amministrative con il D.L.vo 116/2020**

L'intervento legislativo attuato attraverso il Decreto delegato n. 116 del 03 settembre 2020, in vigore dal 26 settembre 2020, ha apportato modifiche sostanziali al Testo Unico ambientale, in particolare, per quanto riguarda la disciplina per il trasporto dei rifiuti, è stato completamente riscritto l'art. 193, che al comma 4 prevede un'importante novità, ovvero: *“Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.”* . Oltre alla novità della diminuzione della tempistica da cinque a tre anni, di conservazione della documentazione, si analizza ora la potenziale correzione apportabile ai FIR. In sostanza il legislatore ha previsto la sola possibilità a che la quarta copia del FIR venga trasmessa/restituita al produttore anche in modalità telematica, attraverso PEC. E' bene tenere a mente, però, che la norma si riferisce esclusivamente alla quarta copia, e non anche alle eventuali correzioni da apportare alla stessa. Pertanto, rimane aperta la questione circa la possibilità di attribuire rilevanza pubblica anche alle correzioni apportate al FIR tramite PEC, e non solo alla quarta copia. Se, da un lato, l'espressione latina con la quale si indica il principio di tassatività previsto dall'art. 1 c.p. secondo cui *nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite*, - nozione questa già prevista dallo Statuto Albertino del 1848

-, è altrettanto vero che la legge, ad oggi, consente solo l'utilizzo della PEC nella sola ipotesi di reso della quarta copia di formulario, non altro. Al riguardo si può affermare che il FIR, unitamente al registro di carico e scarico, debitamente integrati, come previsto dalla Circolare GAB/DEC/812/1998, punto 1, lett. k), costituiscono prove documentali privilegiate per l'esatta tracciabilità della gestione rifiuti (compresa la fase del trasporto).

In relazione a tali documenti vale il principio, non sancito in una specifica disposizione di legge ma deducibile dalle norme della buona prassi, per cui essi non dovrebbero mai essere oggetto di correzione, o perlomeno, nel caso di meri errori materiali, sugli stessi non dovrebbero essere effettuate cancellazioni che non permettono più di risalire alla compilazione originaria. Per contro, si potrebbero ipotizzare correzioni di questo tipo: riga sopra al dato errato e riscrittura accanto corretta, con relativa nota dell'errore di compilazione nell'apposito spazio riservato alle "Annotazioni".

La prassi rivela inoltre l'utilità di indicare – sempre utilizzando il campo delle "Annotazioni" – le motivazioni dell'annullamento della registrazione, con una dicitura quale "Errore materiale di trascrizione ...".

Ciò posto in merito alle modalità di correzione degli errori sul FIR, si ritiene che le lettere utilizzate per comunicare per iscritto determinate inesattezze siano sostanzialmente prive di valore ai fini pubblicistici: le eventuali correzioni dei dati errati dovranno essere pertanto svolte alle condizioni sopra riportate. Peraltro, tale circostanza non inficia il fatto che siffatte comunicazioni possano comunque essere inviate, a fini informativi e di collaborazione con gli altri attori della gestione dei rifiuti, ma che – come detto – non avranno valore se non appunto a scopo informativo fra le parti: di per sé sole non saranno dunque sufficienti a garantire la corretta compilazione della documentazione inerente la gestione dei rifiuti.<sup>1</sup>

Per quanto concerne le modalità di compilazione dei FIR, il nuovo art. 193 prevede che con apposito, futuro, Decreto del Ministro dell'ambiente vengano disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Potranno anche essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta. Nelle more dell'adozione di tale decreto si continueranno ad applicare le attuali modalità di compilazione del FIR, già previste dal Decreto del Ministro dell'ambiente n. 145 del 01 gennaio 1998, così come disposto dal comma 5 del citato art. 193 T.U.A.

Ciò premesso, si tenga presente che anche l'art. 258 T.U.A., relativo alle sanzioni concernenti il trasporto dei rifiuti, è stato oggetto di modifica da parte del suindicato D. lgs. 116/2020. In particolare il comma 4 sanziona la mancanza del formulario, ovvero il caso in cui lo stesso riporti dati incompleti o inesatti, con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento a diecimila euro (pagamento in misura

---

<sup>1</sup> Tratto dal sito Tuttoambiente.it

ridotta per l'importo di tremiladuecento euro pari al doppio del minimo) salvo che il fatto costituisca reato e salvo il caso specifico in cui si tratti di rifiuti pericolosi (in quest'ultimo caso, si applicherà la pena prevista dall'art. 483 c.p. ovvero, la reclusione fino a due anni). L'attuale assetto normativo costituisce un inasprimento della sanzione amministrativa applicabile, in quanto, nella versione previgente, il pagamento in misura ridotta per il caso di specie era pari a tremilacentο euro, pari ad un terzo del massimo. L'aumento del massimo edittale ha perciò aumentato l'importo della sanzione. Per quanto riguarda invece l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 258 T.U.A., relativo alle ipotesi di minor gravità per le quali si può applicare una sanzione amministrativa ridotta, la stessa è rimasta invariata anche a seguito dell'intervenuta riforma, ovvero da euro duecentosessanta a d euro millecinquecentocinquanta, per un importo in misura ridotta pari a cinquecentoventi euro (doppio del minimo) e sarà applicabile, si ricorda, nei casi in cui le informazioni contenute nel FIR, pur inesatte o incomplete, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge. La stessa sanzione si applica anche nel caso di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. Infine, per completezza, si ribadisce che la stessa sanzione è applicabile anche all' omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore. purché siano presenti i formulari di trasporto e sempreché la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

A questo riguardo si tenga presente che il comma 17 dell'art. 193 T.U.A. dispone che nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Allo stesso tempo il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza. Sul punto, a suo tempo, la circolare ANGA Prot. 3934 del 18.06.2003 aveva fatto chiarezza specificando che la "controfirma" apposta dal trasportatore sul formulario sia indicativa di una responsabilità diversa da quella del produttore, il quale invece è tenuto alla compilazione, datazione e firma del formulario, con la conseguenza che la responsabilità del trasportatore è da ricollegarsi ai parametri generali della responsabilità per il trasporto di cose. Tuttavia, per quanto la controfirma non rappresenti una vera e propria assunzione di responsabilità da parte del trasportatore, quest'ultimo è comunque tenuto a rispettare i doveri di diligenza professionale richiesti per l'incarico e, pertanto, gli eventuali e riconoscibili indizi di irregolarità e le obiettive ragioni di sospetto, che potrebbero consigliare un maggiore approfondimento sulla reale natura del carico o sulle modalità di trasporto, rientrano

nell'ambito della responsabilità anche del trasportatore, che quindi non può astenersi da ogni verifica che si renda necessaria, circa le eventuali irregolarità del FIR.